

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 20 del 7 Novembre 2022

Destinazione di ulteriori risorse agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni.

Destinazione di ulteriori risorse per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche e delle strutture municipali e provinciali.

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;

- l'art.10, comma 15, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";
- il comma 1 lettera b) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono "...le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici...";
- l'articolo 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n.234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1051 in data 27 giugno 2022 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 aggiornate al 01 giugno 2022 e la successiva Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 con la quale si conferma l'autorizzazione di spesa per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario.

Richiamata l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022" con la quale si rimodulano i finanziamenti stanziati a copertura dei programmi di intervento di prima emergenza su scuole e municipi ed edifici di culto, ed in particolare le spese previste per:

- Contributi agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc
- Contributi agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali.

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e in particolare l'articolo 17 (comma 4) rubricato "Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici", che autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, alla spesa di 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Considerato che fra le maggiori spese autorizzate rientrano sia le operazioni di trasloco di rientro e allestimento finale degli immobili recuperati, che le opere necessarie a mantenere gli immobili ancora da recuperare, con integrazione o revisione delle opere provvisorie installate o l'installazione di nuove, al fine di arrestare l'aggravamento del relativo stato di danneggiamento e consentirne successivamente un pieno ed economico ripristino.

Dato atto che l'avanzamento della ricostruzione pubblica, per l'evoluzione delle coperture finanziarie ancora non del tutto completate, impone ancora di prevedere la disponibilità di contributi sia per mantenere i numerosi edifici e manufatti per i quali è ancora in corso la progettazione, ed evitarne il deperimento ulteriore, sia per consentire, al termine dei lavori, il rientro delle funzioni pubbliche ivi previste.

Ravvisata dunque l'opportunità di incrementare di € 8.500.000,00 le risorse destinate agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario disposto con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 di ulteriori € 12.000.000,00, portandolo a complessivi € 20.500.000,00, mediante l'impiego di parte degli 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115.

Dato atto che, a fronte del sopra descritto incremento, le risorse destinate agli Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione

generale del Commissario disposto da ultimo con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022 passano da 8.500.000,00 € a 20.500.000,00 € e risultano finanziate:

- per 8.500.000,00 € a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122
- per € 12.000.000,00 a valere sullo stanziamento di 8.000.000,00 € per l'anno 2023 e 8.000.000,00 € per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.

Ritenuto inoltre di incrementare il finanziamento ai Programmi Operativi Scuole e Municipi, rimodulati da ultimo attraverso l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022, come di seguito specificato:

- Il *contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc.* di cui all'art. 1 lettera h) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 10.650.000,00 € a 12.150.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Scuole prevede una spesa complessiva di 258.425.251,19 €.
- Il *contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali* di cui all'art. 2 lettera e) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 15.500.000,00 € a 18.000.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Municipi prevede una spesa complessiva di 64.873.628,00 €.

Dato atto inoltre che, a fronte dei sopra descritti incrementi del finanziamento destinati ai Programmi Operativi Scuole e Municipi, l'importo complessivo della spesa programmata per i Programmi Operativi, rimodulati da ultimo attraverso l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022, passa da 481.716.153,26 € a 485.716.153,26 € e risulta finanziato:

- per 481.716.153,26 € a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122
- per € 4.000.000,00 a valere sullo stanziamento di 8.000.000,00 € per l'anno 2023 e 8.000.000,00 € per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.

Sentite le amministrazioni interessate.

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss. mm.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) Le risorse di € 8.500.000,00 destinate agli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nella programmazione generale del Commissario disposto con l'Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022, sono incrementate di ulteriori € 12.000.000,00, per un totale di complessivi € 20.500.000,00;
- 2) Il contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc. di cui all'art. 1 lettera h) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 10.650.000,00 € a 12.150.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Scuole prevede una spesa complessiva di 258.425.251,19 €;
- 3) Il contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e strutture culturali di cui all'art. 2 lettera e) dell'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 viene incrementato da 15.500.000,00 € a 18.000.000,00 €; in conseguenza di ciò il Programma Operativo Municipi prevede una spesa complessiva di 64.873.628,00 €;
- 4) Le risorse di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari a € 16.000.000,00, trovano copertura all'interno degli 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali dall'articolo 17 (comma 4) del sopracitato Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142.
- 5) L'effettiva erogazione delle risorse aggiuntive avverrà a partire dall'anno 2023.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)